

plari dei suoi opuscoli *Sull'avvenire commerciale d'Europa* e *Non vi può essere Italia senza Roma capitale*.

Prefetto di Lucca: 2 copie della sua relazione: *Sulle condizioni generali di detta provincia*.

#### LETTURA DI PROGETTI DI LEGGE DEI DEPUTATI CANTÙ E PUCCIONI.

**PRESIDENTE.** Dagli uffici, II, IV, VIII e IX è stata autorizzata la lettura d'un progetto di legge presentato dall'onorevole Cantù. È così concepito:

« Articolo unico. È abolito il giuramento politico in tutti i casi in cui è prescritto dalle leggi civili dello Stato. »

Quando sarà presente l'onorevole Cantù, gli domanderò quando intenda di sviluppare questo disegno di legge.

Dagli uffici IV, VIII e IX è stata autorizzata la lettura d'un progetto di legge dell'onorevole Puccioni. È così espresso:

« Signori! — Mentre il Governo del re sta apparecchiando un progetto di Codice penale da sottoporsi alle vostre deliberazioni, affinchè possiate dar compimento all'unificazione legislativa d'Italia, mi parve opportuno richiamare la vostra attenzione sopra talune anomalie che per la differenza delle due legislazioni criminali del regno tuttodì si verificano, e che credo importi al più presto toglier di mezzo.

« Siffatte anomalie nascono per la maggior parte da alcune disposizioni che si incontrano nel Codice penale toscano, il quale se in moltissime parti consacra i progressi della scienza, in altre è il riflesso dei tempi in cui venne in luce, e delle passioni reazionarie che allora soverchiavano. E sebbene i tempi sieno cambiati e alle teorie dell'assolutismo abbiano fortunatamente succeduto le franchigie della libertà, pur tuttavia vigono ancora nelle nostre provincie certe prescrizioni, che per omaggio alla civiltà, io penso debbano essere sollecitamente abolite.

« Meritano, sotto questo aspetto, singolare considerazione le norme contenute nel Codice toscano sui delitti di religione; nei quali vediamo il legislatore farsi vindice della offesa divinità piuttosto che tutore dell'ordine pubblico che per quei reati può correr pericolo. La pena della casa di forza è profusa a larga mano contro il turbamento delle sacre cerimonie, contro la contaminazione dei vasi sacri, contro la diffusione di dottrine contrarie alla religione dello Stato; e quasi tutto ciò fosse poco, il legislatore toscano considerò come delitto la bestemmia, anco se profferita nell'impeto della collera o per malvagia abitudine, e la colpì colla pena della carcere fino a sei mesi.

« Ognuno scorge come sieno eccessive tali pene: sono eccessive di per sè stesse e producono il tristo effetto

che la legge non raggiunge lo scopo che essa si propone; imperocchè quando è manifesta la sproporzione fra il delitto e la pena, ne avviene che, o non si istruiscono procedure, o quando si istruiscono, i tribunali bene spesso assolvono coloro che pur dovrebbero condannare, e quando condannano interviene la clemenza reale a liberare il condannato. Sono eccessive poi considerate di fronte alle disposizioni vigenti nelle altre provincie del regno, dove a questi delitti vengono inflitte pene semplicemente correzionali; di modo che si ha lo sconcio gravissimo che una stessa azione, e a modo di esempio il turbamento delle sacre cerimonie, se commessa in Toscana può esser sottoposta alla casa di forza fino a quindici anni (articolo 131 del Codice penale toscano), se perpetrata fuori di Toscana può esser punita colla carcere fino a mesi sei e colla multa fino alle lire 500 (articolo 183 del Codice penale del 20 novembre 1859); e si ha poi l'altro inconveniente che un'azione medesima, come la bestemmia, proferita nell'impeto della collera o per abitudine malvagia, è punibile in queste provincie, non lo è nelle altre.

« Si aggiunga a ciò che mentre la legge penale toscana si mostra tanto tenera della religione dello Stato, è poi indifferente di fronte agli altri culti, dei quali il Codice del 1859 sa tutelare l'esercizio, reprimendo chiunque si attenti a turbarlo.

« Nè queste mostruosità sono le sole. I fatti che costituiscono il delitto di *lesa venerazione* si trovano previsti e puniti negli articoli 109, 111, § 2, 112, § 2 e 113 del Codice toscano. Or codesti medesimi fatti nelle altre provincie italiane non danno luogo a procedimento, essendosi il legislatore, bene a ragione, ispirato a quei sentimenti di temperanza che Teodosio, Arcadio ed Onorio scrissero nella celebre *Leg. Unic. Cod. si quis imperat maledixent*.

« All'incontro il Codice del 1859 contiene disposizioni salutari intorno agli attentati all'esercizio dei diritti politici (lib. II, tit. III, cap. I, sez. I) che non si possono incontrare nel Codice toscano promulgato sotto un Governo assoluto; è chiara pertanto l'importanza di non lasciar prive di sanzione penale tutte quelle azioni per le quali viene a menomarsi la libertà di esercizio di quei diritti che lo Statuto garantisce ai cittadini.

« A toglier di mezzo tali inconvenienti, è inteso il progetto di legge che ho l'onore di presentarvi.

« Coll'articolo 1° si abrogano le disposizioni del Codice penale toscano relative al delitto di *lesa reverenza*, quelle che attengono ad alcuni delitti di religione da detto Codice più fieramente repressi, e quelle finalmente che si riferiscono a fatti che per i nuovi ordinamenti politici hanno perduto ogni carattere criminoso, come sarebbero le disposizioni che si riferiscono alle associazioni illecite e al matrimonio tumultuario.

« Coll'articolo 2° si ordina la pubblicazione nelle